



Società Multiservizi Rovereto

Doc. 02

**CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA PIAGGIO PORTER
NP6 TW SHORT RANGE
PASSO 3000 PORTATA 1050kg**

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
2. IMPORTO DEL CONTRATTO	3
3. COLLAUDO E PAGAMENTI	3
4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	4
5. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6. CARATTERISTICHE DEL PARCOMETRO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SMARFOLIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8. INADEMPIMENTI E PENALITA'.....	4
9. CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
10. PERSONALE - OBBLIGHI	6
11. RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	6
12. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA (ASSICURAZIONE R.C.)	7
13. SUBAPPALTO	7
14. RISOLUZIONE	7
15. RECESSO	7
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	8
18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	8
19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	8
20. SPESE, IMPOSTE E TASSE	9
21. OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
22. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS 231/2001 S.M.I.....	9
23. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	9

CAP 1
OGGETTO DELL'APPALTO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 Piaggio Porter NP6 TW SHORT RANGE PASSO 3000 PORTATA 1050kg con le caratteristiche indicate nell'allegata scheda tecnica (**Allegato A**).
2. L'ente appaltante è la Società Multiservizi Rovereto Srl (chiamato successivamente anche come: *Committente* o *Stazione appaltante*).

2. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo a base di appalto per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato ammonta a **€. 29.000,00 = oltre ad IVA 22%**.
2. Stante la natura dell'appalto di sola fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza.

3. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso il Cimitero di San Marco del Comune di Rovereto via Parteli, entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, previa comunicazione al Coordinatore del Servizio Cimiteriale.
2. La consegna si considera perfezionata quando il/i bene/i fornito/i, perfettamente funzionante/i e corredato/i delle relative schede tecniche e certificazioni, sarà/nno posto/i a disposizione dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato.
3. Sono a carico della ditta fornitrice tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione e quant'altro occorre per l'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.
4. All'atto della consegna gli automezzi dovranno essere muniti di tutti gli equipaggiamenti richiesti, corredati dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, dell'elenco delle officine autorizzate presenti sul territorio provinciale e nazionale (specificando ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, ecc.), della certificazione di garanzia, messi a punto e pronti per l'uso.
5. La ditta fornitrice provvederà altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione dei veicoli presso il P.R.A.
6. L'operazione di consegna degli automezzi deve risultare da specifici verbali firmati dal Coordinatore del Servizio Cimiteriale.
7. L'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare gli automezzi che giungano deteriorati o non corredati delle relative certificazioni.
8. Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice:
 - gli oneri connessi al deterioramento dei beni nel corso del trasporto o della consegna;
 - la garanzia integrale su ogni parte e componente, estesa per due anni.

4. COLLAUDO

1. Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato e indicati nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Il collaudo verrà eseguito da dipendenti della Società Multiservizi Rovereto srl alla presenza di incaricati della ditta aggiudicataria. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata acquiescenza rispetto alle contestazioni e ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

2. Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.
3. Il collaudo verrà effettuato nelle sedi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di consegna.
4. A seguito del collaudo verranno rifiutati i beni che risultino difettosi o che non siano rispondenti alle prescrizioni tecniche. In tal caso l'impresa ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo o dalla data della lettera raccomandata con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuto rifiuto, qualora l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, o, in sua assenza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila verbale. Sulla base del verbale, qualora i beni non siano stati sostituiti o modificati in modo tale da risultare esenti da difetti e pienamente conformi alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante provvede alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
5. Nel caso di revoca dell'affidamento, i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese.

5. GARANZIE

1. L'esito favorevole del collaudo non esonera comunque la Ditta dalla garanzia dovuta a termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, ma che vengano accertati entro 24 mesi dalla data di consegna.
2. Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta fornitrice.
3. I tagliandi di controllo previsti dalla indicata garanzia, dovranno poter essere effettuati presso i punti di assistenza situati sia in città che all'interno della Provincia di Trento.
4. SMR srl ha facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto della ditta fornitrice e comunque sempre a spese di quest'ultima.

6. PAGAMENTI

1. Le fatture dovranno essere emesse dopo il collaudo dei beni avvenuto con esito positivo, l'immatricolazione, l'iscrizione al P.R.A. degli automezzi nuovi.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale,.
3. SMR Srl è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

7. INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. **Nel caso di ritardo nella consegna dei beni acquistati rispetto alla data prevista dal presente CSA sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.** L'applicazione delle penali non ritorsa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del ritardo.
2. Le violazioni degli obblighi posti a carico della Ditta a norma di legge, di regolamento, o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto (tramite PEC) alla Ditta, che dovrà far prevenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
3. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Azienda applicherà le penali previste, da detrarsi direttamente alla Ditta dal corrispettivo mensile (prima fattura utile).
4. Nel caso di inadempimenti successivi alla prima contestazione, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'Impresa appaltatrice, nonché di rivalersi su

quest'ultima per il rimborso della relativa spesa.

5. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela. Le modalità di comunicazione per la contestazione di servizi erogati dall'Appaltatore non conformi rispetto alle prescrizioni del presente CSA.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della l.p. 2/2016, in quanto è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.

2° PARTE DISPOSIZIONI GENERALI

9. PERSONALE - OBBLIGHI

A) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro applicabile al settore di appartenenza e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.
2. L'Appaltatore è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. La Committente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'Appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
4. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la direzione lavori comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio.
Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante, né a titolo né a risarcimento di danni.

B) SICUREZZA ex D.LGS 81/2008

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m ..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato (indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale, etc.).
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche i propri dipendenti, obbligandosi anche a vigilare continuamente sui locali oggetto dei lavori, in modo da individuare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio ed evento dannoso.
5. E' obbligo dell'Appaltatore elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicando alla Committente ogni eventuale aggiornamento.

10. RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l'utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità.
2. Il personale deve essere fornito di una adeguata divisa di lavoro oltre che di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile.

3. La Committente è autorizzata ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all'attività che vi si svolge.

11. RESPONSABILITA' DELLA DITTA (ASSICURAZIONE R.C.)

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi dei servizi avuti in appalto con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio.
2. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone, cose ed animali provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore da parte di Società assicuratrici.
3. La Committente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di SMR Srl.
4. La ditta appaltatrice è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio inerente l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: € 2.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per danni a cose o animali. A tal fine, prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore depositerà agli atti del Comune copia di tale polizza.
5. Tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

12. SUBAPPALTO

1. Si applicano le disposizioni di legge.

13. RISOLUZIONE

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, intenderà risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Inadempimenti e penalità", del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto' salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ad esclusione del caso in cui la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua apponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente

17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra la Committente e l'Appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria.
2. Il Foro competente è quello di Rovereto.

18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:
 - la L.P. 09.03.2016 n. 2;
 - la L.P. 19.07.1990 n. 23 e il D.P.G.P. dd. 22.05.1991 n. 10-40/Leg;
 - il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il D. P.R. 05.10.2010 n. 207, per quanto applicabili all'ordinamento provinciale”;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
 - la L. 06.11.2012 n. 190;
 - le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

19. SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di appalto ed alla sua stipulazione (con esclusione dell'I.V.A.).
2. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

20. OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi, previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 1365, di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale intercorso con l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

21. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS 231/2001 S.M.I.

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente ex d.lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale (<http://www.amr-rovereto.it/>; sezione "Società", sottosezione "Adempimenti ex D.Lgs 231/2001", ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Società da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al presente articolo.

22. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono l'Impresa dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (scaricabile dal sito web Società www.amr-rovereto.it/Società/Informativaprivacy) autorizzando nel contempo S.M.R. al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.
4. L'Impresa altresì ha preso atto - autorizzando sin d'ora la Società agli adempimenti conseguenti - che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), i riferimenti del presente incarico, laddove ricorrano i presupposti, potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società.
5. L'Impresa, con il perfezionamento del presente incarico, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in assume la qualifica di responsabile del trattamento e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto con il titolare nonché ad operare nel rispetto delle misure di sicurezza e delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

